



## ISTITUTO COMPRENSIVO CAPACCIO CAPOLUOGO "COSTABILE CARDUCCI"

Via Fratelli Arenella, 29 - 84047 Capaccio (SA) – Tel/Fax 0828.821040  
C.M.: SAIC8AY00L – C. F.: 90021760658 Codice Univoco UFBB6T

E-mai / [SAIC8AY00L@ISTRUZIONE.IT](mailto:SAIC8AY00L@ISTRUZIONE.IT) [capaccioprimo@libero.it](mailto:capaccioprimo@libero.it)

PEC: [SAIC8AY00L@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:SAIC8AY00L@PEC.ISTRUZIONE.IT) WEB: [www.iccapacciocapoluogo.edu.it](http://www.iccapacciocapoluogo.edu.it)

IST. COMPR. "C. CARDUCCI" CAPACCIO CAP.  
Prot. 0000949 del 06/02/2022  
IV-8 (Uscita)

*Ai genitori delle alunne e degli alunni dell'Istituto  
Al personale scolastico  
All'Albo on-line  
Agli atti sede*

**OGGETTO: Aggiornamento delle indicazioni operative per la gestione dei casi di SARS-CoV-2 e dei loro contatti in ambito scolastico e nei servizi educativi ai sensi dell'Art. 6 del Decreto Legge n. 5 del 4 Febbraio 2022**

A seguito dell'entrata in vigore del **Decreto Legge n. 5 del 04/02/2022 - Misure urgenti in materia di certificazioni verdi covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo** e della **Circolare del Ministero della Salute del 04/02/2022 - Aggiornamento sulle misure di quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da SARS CoV 2**, si comunicano di seguito le indicazioni operative relative alla gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico, ai sensi dell'art. 6 del suddetto decreto.

### **PERSONALE SCOLASTICO**

Al personale scolastico continua ad applicarsi il regime dell'auto-sorveglianza previsto dall'art. 1, comma 7-bis, del Decreto-Legge 33/2020 (per la durata di 5 giorni con obbligo di indossare dispositivi di protezione di tipo FFP2 per 10 giorni).

### **ALUNNI**

Per la gestione dei contatti stretti tra gli alunni a seguito di riscontrata positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema scolastico, educativo e formativo si adottano i seguenti provvedimenti:

#### SCUOLA DELL'INFANZIA - Art. 6 c. 1 lett. a)

1) **fino a quattro casi di positività accertati** tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l'attività educativa e didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione;

2) **con cinque o più casi di positività accertati** nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle relative attività per una durata di cinque giorni.

- Ai sensi del c. 4 del medesimo articolo, si precisa che *“La sospensione delle attività di cui al numero 2) avviene se l'accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente”*. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.

#### SCUOLA PRIMARIA - Art. 6 c. 1 lett. b)

1) **fino a quattro casi di positività accertati** tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto

con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione;

2) **con cinque o più casi di positività accertati** tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo ove prevista, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato al COVID-19 su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni.

- Ai sensi del c. 4 del medesimo articolo, si precisa che “si ricorre alla didattica digitale integrata di cui al comma 1, lettera b), numero 2), terzo periodo, se l'accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente”. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.
- La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza *con cinque o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe* (comma 1, lettera b), numero 2, primo periodo) potrà essere controllata mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19.

#### SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - Art. 6 c. 1 lett. c)

1) **con un caso di positività accertato** tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19;

2) **con due o più casi di positività accertati** tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori e degli alunni direttamente interessati se maggiorenni. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni.

➤ Ai sensi del c. 4 del medesimo articolo, si precisa che “si ricorre alla didattica digitale integrata, se l'accertamento del secondo caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente”. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.

➤ La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza *con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe* (c. 1 lettera c), numero 2), primo periodo) potrà essere controllata mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19.

**Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.**

Le presenti disposizioni si applicano a partire dal 05.02.2022, giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del D.L. 4 febbraio 2022, n.5 (GU n. 29 del 04.02.2022).

Si allegano:

*Allegato A - Decreto Legge n. 5 del 04/02/2022 - Misure urgenti in materia di certificazioni verdi covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo*

*Allegato B - Circolare del Ministero della Salute del 04/02/2022 - Aggiornamento sulle misure di quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da SARS CoV 2*

Allegato C - MI\_GESTIONE EMERGNZA COVID-19-VADEMECUM scuole

Allegato D - Autocertificazione dell'esito negativo del test antigenico autosomministrato per la Scuola dell'Infanzia (Art. 6 c. 1 lett. a) numero 1) e per la Scuola Primaria (Art. 6 c. 1 lett. b) numero 1)

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**Dott.ssa Carmela Maria VERRELLI**

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 D. lgs. n. 39 del 1993)